

Traduzione¹

Accordo tra la Svizzera e la Repubblica delle Seychelles concernente il traffico aereo di linea

Concluso il 2 novembre 1995

Entrato in vigore mediante scambio di note il 2 febbraio 2004

(Stato 3 maggio 2005)

La Svizzera

e

la Repubblica delle Seychelles

essendo partecipi della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944²,

allo scopo di sviluppare la cooperazione internazionale nel settore del trasporto aereo, e

allo scopo di creare le basi necessarie per esercitare i servizi aerei di linea,

il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica delle Seychelles hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

1. Per l'applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:

- a. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e comprende ogni allegato adottato conformemente all'articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati e emendamenti siano applicabili dalle due Parti contraenti;
- b. l'espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio federale dell'aviazione civile e, per la Repubblica delle Seychelles, il Ministero del Turismo e dei Trasporti o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
- c. l'espressione «impresa designata» indica un'impresa di trasporto aereo che una delle Parti contraenti ha designato conformemente all'articolo 6 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;

RU **2005** 1909

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'edizione francese della presente Raccolta.

² RS **0.748.0**

- d. il termine «tariffa» indica i prezzi per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci, nonché le condizioni d'applicazione comprese le provvigioni e altre remunerazioni supplementari per l'emissione o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le remunerazioni e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.
2. L'Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all'Accordo concerne parimenti l'Allegato.

Art. 2 Concessione di diritti

1. Ciascuna Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente Accordo intesi a stabilire l'esercizio dei servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell'Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito denominati «servizi convenuti» e «linee indicate».
2. Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell'esercizio dei servizi aerei internazionali di linea, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente fruisce del diritto di:
 - a. sorvolare senza atterrarvi, il territorio dell'altra Parte contraente;
 - b. effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
 - c. imbarcare e sbarcare su detto territorio, nei punti indicati nell'Allegato al presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione o provenienti da punti sul territorio dell'altra Parte contraente;
 - d. di imbarcare e sbarcare sul territorio di Paesi terzi, nei punti indicati nell'Allegato al presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione o provenienti da punti indicati nell'Allegato al presente Accordo e situati sul territorio dell'altra Parte contraente.
3. Nessuna disposizione del presente articolo conferisce all'impresa designata di una Parte contraente il diritto di imbarcare contro remunerazione, sul territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, bagagli, merci e invii postati destinati in un altro punto del territorio di quest'altra Parte contraente.
4. Se, in seguito a conflitto armato, disordini politici o a circostanze speciali e inconsuete, l'impresa designata di una Parte contraente non è in grado di esercitare un servizio sulle sue linee normali, l'altra Parte contraente si adopera per facilitare il proseguimento dell'esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato in particolare, concedendo per tale periodo i diritti necessari per facilitare un esercizio duraturo.

Art. 3 Esercizio dei diritti

1. Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l'esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle due Parti contraenti.
2. L'impresa designata di ciascuna Parte contraente deve tenere conto degli interessi dell'impresa designata dell'altra Parte contraente, al fine di non pregiudicare indebitamente i servizi convenuti di quest'ultima impresa su tutta o parte della stessa linea indicata.
3. I servizi convenuti mirano a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico fra il territorio della Parte contraente che ha designato l'impresa e i punti serviti sulle linee indicate.
4. Il diritto di ciascuna delle imprese designate di effettuare trasporti in traffico internazionale fra il territorio dell'altra Parte contraente e i territori di Paesi terzi, deve essere esercitato conformemente ai principi generali di sviluppo normale ammessi dalle due Parti contraenti e alla condizione che la capacità sia adeguata:
 - a. alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte contraente che ha designato l'impresa;
 - b. alla domanda di traffico delle regioni attraversate, considerati i servizi locali e regionali;
 - c. alle esigenze di un esercizio economico dei servizi convenuti.
5. Nessuna delle Parti contraenti ha il diritto di limitare unilateralmente l'esercizio dell'impresa designata dell'altra Parte contraente, salvo secondo quanto previsto dal presente Accordo o a condizioni uniformi quali quelle previste dalla Convenzione.

Art. 4 Applicazione delle leggi e regolamenti

1. Le leggi e i regolamenti che disciplinano sul territorio di una Parte contraente, l'entrata e l'uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale o i loro voli sopra detto territorio si applicano all'impresa designata dell'altra Parte contraente.
2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte contraente, l'entrata, la permanenza e l'uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – come quelli concernenti le modalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazione, la dogana e le misure sanitarie – si applicano ai passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e invii postali trasportati dagli aeromobili dell'impresa designata dell'altra Parte contraente quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.
3. Nessuna Parte contraente ha il diritto di favorire la propria impresa rispetto a quella designata dall'altra Parte contraente quanto all'applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.

Art. 5 Sicurezza dell'aviazione

1. Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti contraenti riaffermano che il loro obbligo reciproco di proteggere la sicurezza dell'aviazione civile contro gli atti di intervento illeciti fanno parte integrante del presente Accordo. Senza limitare la portata dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti contraenti agiscono, in particolare, conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963³, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all'Aia il 16 dicembre 1970⁴, e della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971⁵, e di ogni altra convenzione o protocollo relativi alla sicurezza dell'aviazione civile ai quali le Parti contraenti aderiscono.

2. Le Parti contraenti si accordano reciprocamente, su domanda, ogni necessario sostegno per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di questi aeromobili, dei loro passeggeri e equipaggi, degli aeroporti e degli impianti e servizi di navigazione aerea, nonché ogni altra minaccia per la sicurezza dell'aviazione civile.

3. Le Parti contraenti, nei loro rapporti reciproci, si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell'aviazione stabilite dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti contraenti; esse esigono dagli esercenti di aeromobili da esse immatricolati, o dagli esercenti di aeromobili che hanno la sede principale della loro attività o la loro dimora abituale sul loro territorio, nonché dagli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, che si conformino a dette disposizioni relative alla sicurezza dell'aviazione.

4. Ciascuna Parte contraente conviene che detti esercenti possono essere tenuti a osservare le disposizioni sulla sicurezza della navigazione aerea contenute nel numero 3 del presente articolo e che l'altra Parte contraente prescrive per l'entrata, l'uscita o il soggiorno sul suo territorio. Ciascuna Parte contraente vigila affinché sul suo territorio vengano applicati efficaci provvedimenti per proteggere gli aeromobili e garantire l'ispezione dei passeggeri, dei membri d'equipaggio, dei bagagli a mano, delle merci inclusi i bagagli e le scorte di bordo prima e durante l'imbarco o il carico. Ciascuna Parte contraente esamina con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell'altra Parte contraente intesa a ottenere ragionevoli provvedimenti speciali di sicurezza per fronteggiare una particolare minaccia.

5. In caso di incidente o di minaccia di incidente, di cattura illecita d'aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di questi aeromobili, dei loro passeggeri e dei membri d'equipaggio, degli aeroporti o degli impianti e servizi di navigazione aerea, le Parti contraenti si adoperano per facilitare lo scambio di informazioni e adottano tutti i provvedimenti necessari per porre fine con rapidità e in modo sicuro a questo incidente o a questa minaccia di incidente.

³ RS 0.748.710.1

⁴ RS 0.748.710.2

⁵ RS 0.748.710.3

Art. 6 Designazione e autorizzazione d'esercizio

1. Ciascuna Parte contraente è autorizzata a designare un'impresa di trasporto aereo per l'esercizio dei servizi convenuti. Tale designazione è notificata per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti.
2. Fatte salve le disposizioni dei numeri 3 e 4 del presente articolo, le autorità aeronautiche che hanno ricevuto la notifica di designazione accordano senza indugio all'impresa designata dall'altra Parte contraente la necessaria autorizzazione d'esercizio.
3. Le autorità aeronautiche di una Parte contraente possono esigere dall'impresa designata dall'altra Parte contraente di essere in grado di soddisfare le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati per l'esercizio dei servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della Convenzione.
4. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di rifiutare un'autorizzazione d'esercizio di cui al numero 2 del presente articolo oppure condizionare l'attuazione dei diritti definiti nell'articolo 2 del presente Accordo, qualora detta Parte contraente non avesse la prova che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo dell'impresa appartengano alla Parte contraente che ha designato l'impresa.
5. Ricevuta l'autorizzazione d'esercizio di cui al numero 2 del presente articolo, l'impresa designata può in ogni momento esercitare i servizi convenuti alla condizione che sia in vigore una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del presente Accordo.

Art. 7 Revoca e sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di revocare o di sospendere un'autorizzazione d'esercizio, a opera dell'impresa designata dall'altra Parte, per l'esercizio dei diritti menzionati nell'articolo 2 del presente Accordo, oppure di sottoporre l'esercizio di questi diritti alle condizioni che reputa necessarie se:
 - a. questa impresa non può provare che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo dell'impresa appartengono alla Parte contraente che l'ha designata o ai cittadini di quest'ultima, o se
 - b. questa impresa non ha osservato o ha gravemente violato le leggi e i regolamenti della Parte contraente che ha concesso questi diritti, o se
 - c. questa impresa non esercita i servizi convenuti alle condizioni stabilite nel presente Accordo.
2. Questi diritti possono essere esercitati unicamente dopo consultazione con l'altra Parte contraente a meno che la revoca, la sospensione o la determinazione delle condizioni previste al numero 1 del presente articolo non si rivelino immediatamente necessarie per evitare nuove infrazioni alle leggi e regolamenti.

Art. 8 Riconoscimento di certificati e licenze

1. I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte contraente sono riconosciuti dall'altra Parte contraente durante la loro validità.

2. Ciascuna Parte contraente si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere, per la circolazione sopra il proprio territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini dall'altra Parte contraente o da qualsiasi altro Stato.

Art. 9 Esonero da dazi e tasse

1. Gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata di una Parte contraente, nonché le loro attrezzature normali, le riserve di carburanti e lubrificanti e le provviste di bordo, ivi comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, sono esonerati, all'entrata nel territorio dell'altra Parte contraente, da ogni dazio o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

2. Sono parimenti esenti da questi dazi e tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi:

- a. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte contraente nei limiti stabiliti dalle sue autorità per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte;
- b. i pezzi di ricambio e le normali attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte contraente per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati in servizio internazionale;
- c. i carburanti e i lubrificanti destinati al rifornimento degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dalle imprese designate di una Parte contraente, anche quando detti approvvigionamenti sono utilizzati durante il volo sopra il territorio della Parte contraente ove furono imbarcati;
- d. i documenti necessari all'impresa designata di una Parte contraente, inclusi i biglietti di passaggio, le lettere di trasporto aereo e il materiale pubblicitario, come anche ogni veicolo, materiale e attrezzatura utilizzati dall'impresa designata per fini commerciali e operativi all'interno dell'aeroporto, alla condizione che questo materiale e attrezzatura siano adibiti al trasporto dei passeggeri e delle merci.

3. Le normali attrezzature di bordo nonché i prodotti e gli approvvigionamenti a bordo degli aeromobili impiegati dall'impresa designata di una Parte contraente possono essere sbarcati sul territorio dell'altra Parte contraente soltanto con il consenso delle autorità doganali di quest'ultima. In tal caso, dette autorità possono esigere che il materiale sia sottoposto a vigilanza fintanto che non sia riesportato o adibito ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali.

4. Gli esoneri previsti nel presente articolo si applicano parimenti quando l'impresa designata di una Parte contraente ha concluso accordi con una o più imprese sulla locazione o il trasferimento, sul territorio dell'altra Parte, di oggetti specificati nei numeri 1 e 2 del presente articolo, a condizione che detta impresa o dette imprese beneficino anche di tali esenzioni di quest'altra Parte contraente.

Art. 10 Tasse di utilizzazione

1. Ciascuna Parte contraente vigila affinché le tasse di utilizzazione, imposte o imponibili dalle proprie autorità competenti all'impresa designata dell'altra Parte contraente, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.

2. Le tasse pagate per l'utilizzazione degli aeroporti e degli impianti e servizi di navigazione aerea offerti da una Parte contraente all'impresa designata dell'altra Parte contraente non devono risultare superiori a quelle pagate dagli aeromobili nazionali adibiti ad analoghi servizi internazionali regolari.

Art. 11 Attività commerciali

1. L'impresa designata di una Parte contraente ha il diritto di mantenere sul territorio dell'altra Parte contraente rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale commerciale, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.

2. Per l'attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente accordano l'appoggio necessario per il buon funzionamento delle rappresentanze dell'impresa designata dell'altra Parte contraente.

3. In particolare, ciascuna Parte contraente accorda all'impresa designata dell'altra Parte contraente il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul suo territorio, direttamente e, a discrezione dell'impresa, per il tramite dei suoi agenti. Ciascuna impresa ha il diritto di vendere detti titoli di trasporto e ognuno può acquistarli, in valuta nazionale o in divise estere convertibili.

Art. 12 Conversione e trasferimento degli introiti

Ciascuna impresa designata ha il diritto di convertire e trasferire nel suo Paese, al tasso ufficiale, le eccedenze degli introiti sulle spese locali, realizzate col trasporto di passeggeri, bagagli merci e invii postali. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti contraenti è disciplinato da un accordo, questo è applicabile.

Art. 13 Tariffe

1. Le tariffe che l'impresa designata di una Parte contraente applica per i servizi contemplati nel presente Accordo, sono fissate ad aliquote ragionevoli tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, inclusi parimenti gli interessi degli utenti, i costi d'esercizio, le caratteristiche del servizio, i tassi di commissione, un utile ragionevole, le tariffe applicate da altre imprese di trasporto aereo, e altre considerazioni commerciali sul mercato.

2. Le autorità aeronautiche accordano particolare attenzione alle tariffe che potrebbero essere inammissibili perché eccessivamente discriminanti, indebitamente elevate o restrittive a causa dell'abuso di una posizione dominante, artificialmente basse a seguito di sussidi o sostegni diretti o indiretti, o abusive.

3. Le tariffe devono essere depositate al più tardi quattordici giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Le autorità aeronautiche possono approvare o disapprovare le tariffe applicabili al trasporto di sola andata o di andata e ritorno tra le regioni delle due Parti contraenti, che ha inizio nella loro propria regione. In caso di disapprovazione, notificano la loro decisione all'autorità aeronautica dell'altra Parte contraente il più presto possibile o al più tardi entro quattordici giorni dalla data di deposito della tariffa.

4. Nessuna delle autorità aeronautiche adotta disposizioni unilaterali per impedire l'introduzione delle tariffe proposte o il mantenimento di quelle esistenti per il trasporto di sola andata o di andata e ritorno tra le regioni delle due Parti contraenti, che inizia nella regione dell'altra Parte.

5. A prescindere dal precedente numero 4, qualora l'autorità aeronautica di una Parte contraente ritenga che una tariffa per il trasporto verso la propria regione rientri nelle categorie menzionate nel numero 2, essa notifica la sua disapprovazione all'autorità aeronautica dell'altra Parte contraente il più rapidamente possibile o al più tardi entro quattordici giorni dalla ricezione delle tariffe.

6. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente possono chiedere consultazioni su ogni tariffa oggetto della mancata approvazione. Tali consultazioni hanno luogo entro un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda. Se le Parti raggiungono un accordo, ciascuna di esse si adopera al meglio per metterla in vigore. Se non si giunge a nessuna intesa, prevale la decisione di quella Parte dalla cui regione inizia il trasporto.

7. Per i trasporti fra le regioni delle Parti contraenti, le autorità aeronautiche autorizzano l'impresa designata dell'altra Parte contraente a parificare le tariffe con quelle che un'impresa di trasporto di ciascuna Parte contraente o di uno Stato terzo è già stata autorizzata ad applicare per la stessa coppia di città.

Art. 14 Approvazione degli orari

1. L'impresa designata di una Parte contraente sottopone i suoi orari all'approvazione delle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente almeno trenta giorni prima dell'inizio dei servizi convenuti. La stessa regolamentazione si applica a qualsiasi ulteriore modifica di orario.

2. L'impresa designata di una Parte contraente deve chiedere l'autorizzazione delle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente per i voli supplementari fuori degli orari approvati per i servizi convenuti. Di norma, l'istanza è presentata almeno due giorni feriali prima dell'inizio del volo.

Art. 15 Statistiche

Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente si comunicano, su richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni analoghe concernenti il traffico trasportato dalle due imprese designate sui servizi convenuti tra i territori delle due Parti contraenti.

Art. 16 Consultazioni

Ciascuna Parte contraente può, in ogni momento, chiedere consultazioni concernenti la realizzazione, l'interpretazione, l'applicazione o la modifica del presente Accordo. Tali consultazioni possono avere luogo fra le autorità aeronautiche e devono iniziare entro sessanta giorni dal momento in cui l'altra Parte contraente ha ricevuto la domanda scritta, a meno che le Parti non abbiano convenuto diversamente.

Art. 17 Composizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo che non può essere composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica è sottoposta, su richiesta di una delle Parti contraenti, a un tribunale arbitrale.
2. In tal caso ciascuna Parte contraente designa un arbitro e i due arbitri cooptano un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti contraenti ha designato il proprio arbitro, l'altra Parte contraente non designa il suo, o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro i due arbitri non si intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte contraente può chiedere al Presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.
3. Il tribunale arbitrale fissa la propria procedura e decide in merito alla ripartizione delle spese risultanti da detta procedura.
4. Le Parti contraenti si conformano a qualsiasi decisione resa in virtù del presente articolo.

Art. 18 Modifiche

1. Se una delle Parti contraenti giudica auspicabile modificare qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, se convenuta tra le Parti contraenti, è applicata provvisoriamente dal giorno della firma e entra in vigore non appena le Parti contraenti si sono notificate l'adempimento delle rispettive formalità costituzionali.
2. Ogni modifica dell'Allegato al presente Accordo può essere convenuta mediante convenzione diretta fra le autorità aeronautiche delle Parti contraenti. Esse sono applicate provvisoriamente dal giorno in cui sono state convenute e entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.
3. In caso di entrata in vigore di una Convenzione generale multilaterale relativa al trasporto aereo che vincolasse le Parti contraenti, il presente Accordo sarà emendato conformemente alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 19 Denuncia

1. Ciascuna Parte contraente può, in ogni momento, notificare per scritto all'altra Parte contraente la denuncia del presente Accordo. La notifica è fatta simultaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.
2. L'Accordo decade trascorsi dodici mesi dalla ricezione della notifica, a meno che la denuncia non sia stata revocata di comune intesa prima della fine di tale periodo.
3. Qualora l'altra Parte contraente non confermasse di averla ricevuta, la notifica si reputa pervenuta quattordici giorni dopo che l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ne ha ricevuto comunicazione.

Art. 20 Registrazione presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale

Il presente Accordo e ogni suo ulteriore emendamento, sono registrati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente Accordo è applicato provvisoriamente dal giorno della sua firma; esso entra in vigore non appena le due Parti contraenti si saranno notificate l'adempimento delle rispettive formalità costituzionali che consentono la conclusione e l'entrata in vigore degli accordi internazionali.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Victoria, il 2 novembre 1995, in doppio esemplare, nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo parimenti fede. In caso di divergenze nell'attuazione, nell'interpretazione o nell'applicazione, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Otto Arregger

Per il Governo
della Repubblica delle Seychelles:
Maurice Loustau-Lalanne

*Allegato***Tavola delle linee****Tavola I**

Linee sulle quali l'impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza	Punti intermedi	Punti nelle Seychelles	Punti oltre le Seychelles
Punti in Svizzera	Un punto	Un punto	Un punto in Maurice e/o nel Madagascar

Tavola II

Linee sulle quali l'impresa designata dalla Repubblica delle Seychelles può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza	Punti intermedi	Punti in Svizzera	Punti oltre la Svizzera
Punti nelle Seychelles	Un punto	Due punti	Un punto in Europa geografica

Note:

1. Punti dietro, intermedi e punti oltre, sulle linee indicate possono, a scelta delle imprese designate, non essere serviti durante tutti i voli o taluni di essi.
2. Ciascuna impresa designata può terminare qualsiasi servizio convenuto sul territorio dell'altra Parte contraente.
3. Ciascuna impresa designata può servire punti dietro, intermedi e punti oltre non indicati nell'Allegato al presente Accordo, a condizione che nessun diritto di traffico sia esercitato fra questi punti e il territorio dell'altra Parte contraente.

